

Regione Lazio, Dgr 633 del 30 settembre 2014

Oggetto: Programma di utilizzazione delle risorse statali di cui al D.M. 7 maggio 2014 - Fondo per le non autosufficienze, annualità 2014. Modalità di attuazione degli interventi. Importo complessivo € 30.022.000,00 - Cap. H41131 Es. fin. 2014

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s. m. i.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n.13 “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati, con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti, per le spese”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

VISTO in particolare l’art. 39, comma 2, lettera 1 bis) e 1 ter) della legge 104/92, così come modificata dall’art. 1, comma 1, lettera e) della legge 162/1998, che prevede che le Regioni possano:

- a) provvedere alla programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiari, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’art. 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e aiuto personale;
- b) disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati;

VISTA la legge regionale del 23 novembre 2006, n. 20 concernente “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, vengono finanziati con le risorse del Fondo:

- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro o, anche, nei periodi di temporanea impossibilità all’accudimento;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
- d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
- e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell’operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
- g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, della L.R. 20/06 la Giunta Regionale, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con propria deliberazione:

- le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali, differenziate secondo i livelli di disabilità;
- i criteri e le modalità per regolamentare l’accesso alle misure assistenziali, considerando anche le condizioni economiche dell’assistito;

- gli obiettivi e le priorità di intervento;
- i criteri e le modalità di riparto del Fondo;
- le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali nonché le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo;

VISTA la D.G.R. 601/2007 concernente: “Art. 4 della L.R. 20/06. Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse”;

VISTO il D.M. 7 maggio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, in sede di riparto, destina come da Tabella 2 parte integrante e sostanziale del decreto, alla Regione Lazio per l'anno 2014 la somma complessiva di € 30.022.000,00;

PRESO ATTO delle finalità generali, di seguito indicate, definite nell'art.2 del suddetto decreto:

- a) previsione e rafforzamento, ai fini della maggior semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) attivazione o rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelli erogati dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- c) implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali in cui siano presenti la componente clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
- d) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare;
- e) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati;
- f) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire da ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo;

PRESO ATTO inoltre che le risorse, di cui al D.M. 7 maggio 2014, devono essere finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, e che le prestazioni e i servizi soprarichiamati non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del succitato decreto, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie Locali, Rep. Atti n. 101/CU del 5 agosto 2014, con il quale si conviene di condividere, ai fini di individuare le disabilità gravissime, la seguente definizione: persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio sanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica;

PRESO ATTO che, sempre nello stesso accordo di cui sopra, si è convenuto che le Regioni si impegnino ad utilizzare una quota non inferiore almeno al 40% delle risorse economiche complessivamente determinate, come da Tabella 2 del decreto, esclusivamente per gli interventi di assistenza diretta ed indiretta, in favore delle disabilità gravissime, come sopra definite, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con divieto ad utilizzi diversi;

DATO ATTO che la Regione Lazio, secondo le modalità indicate dal decreto 7 maggio 2014 e le ulteriori prescrizioni contenute nel menzionato accordo, nel definire il proprio Programma attuativo e la connessa allocazione delle risorse spettanti, pari ad € 30.022.000,00, ha riservato la somma di € 12.022.000,00, rispondente a più del 40% dell'importo totale, alla realizzazione ed implementazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di disabilità gravissima;

RILEVATO che la Regione Lazio ha provveduto, come richiesto all'art. 5 del decreto stesso ai fini dell'erogazione delle risorse, ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note prot. nn GR 10/05/445790/14 e GR 10/05/489541/14, agli atti della struttura competente, il Programma attuativo degli interventi predisposto secondo le indicazioni ministeriali ed in armonia con gli indirizzi programmatici generali in materia di politiche sociali, con lo scopo di integrare le risorse e gli interventi nonché implementare la rete territoriale;

PRESO ATTO della nota prot. n 41//0004874 del 23 settembre 2014 con la quale il suddetto Ministero dà comunicazione della positiva valutazione, già anticipata per le vie brevi, del Programma attuativo regionale di cui sopra, in termini di coerenza con le finalità richiamate all'art. 2 del D.M. 7 maggio 2014;

VISTA la D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014 concernente: L.R. 38/96, art 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni e agli Enti dei distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2014-2015 per l'attuazione delle misure comprese nei Piani Sociali di Zona, annualità 2014;

PRESO ATTO in particolare, della Misura 3 della D.G.R. 136/14 denominata “Interventi in materia di non autosufficienza” ;

VISTA la deliberazione n. 314 del 27 maggio 2014 concernente: “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2014 - spesa corrente; nello specifico, degli interventi contemplati nell’ambito del Programma 02 “Interventi per la disabilità” e delle risorse afferenti ai competenti capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la D.G.R. 233/12 con la quale si procedeva all’approvazione del Programma (biennale) attuativo degli interventi a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, condiviso, in una logica di governance aperta, con le associazioni degli utenti ed articolato per la componente sociale in quattro azioni: assistenza domiciliare integrata e aiuto personale attraverso, prioritariamente, l’assunzione di assistenti familiari formati, isole di sollievo, formazione operatori/informazione e sviluppo e potenziamento dei percorsi assistenziali;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2012 n. 6 concernente: “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza”;

VISTA la D.G.R. 504/12 e, a seguire, la determinazione n. B08785/12 con le quali sono state definite le linee programmatiche nonché le modalità attuative delle azioni di sistema integrato a favore dei malati di Alzheimer e loro familiari, sperimentando il modello della gestione integrata a carattere sovradistrettuale allo scopo di favorire una maggiore integrazione socio sanitaria;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e, ancora, l’Accordo sancito in data 5 maggio 2011 in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza” (Rep. Atti n.44/CU),

CONSIDERATO che la non autosufficienza sia per aspetti di ordine demografico, crescente tasso di invecchiamento della popolazione e progressivo aumento delle aspettative di vita, sia per aspetti socio assistenziali connessi alla perdita e/o mancanza di autonomia della persona, implica l’insorgenza di bisogni di natura complessa che richiedono una presa in carico globale della persona e del suo nucleo familiare;

RILEVATO che, per le ragioni suindicate, il Programma attuativo regionale si propone di:

- implementare la rete di servizi integrati locali con una presa in carico globale dell’utente;
- sviluppare risposte flessibili e complementari, in primo luogo territoriali, e percorsi assistenziali personalizzati condivisi con la famiglia;
- snellire e semplificare le procedure d’accesso ai servizi, lettura tempestiva e valutazione multidisciplinare appropriata, gestione della continuità assistenziale ospedale - territorio, incremento delle sinergie professionali (interventi sociali- sanitari- riabilitativi) per garantire l’adeguatezza degli stessi in ragione dell’evoluzione della condizione di non autosufficienza,

contrastando l'effetto sociale connesso alla perdita e/o riduzione di autonomia;

- potenziare i servizi domiciliari di sostegno alla cura familiare con una funzionale integrazione degli operatori professionali favorendo il coordinamento unitario, con ottimizzazione delle risorse e delle prestazioni, anziché la frammentazione degli interventi;
- riconoscere il ruolo strategico del Terzo settore sia per quanto attiene il versante della programmazione e progettazione dei servizi, sia rispetto alla gestione ed erogazione degli stessi e valorizzare, attraverso la messa in rete, il sistema dei c.d. servizi informali (associazioni dei pazienti, volontariato etc.);

EVIDENZIATO quanto sopra, il Programma regionale prevede di utilizzare le risorse spettanti dal riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2014, pari ad € 30.022.000,00 come di seguito indicato:

- a) € 12.022.000,00 (importo superiore alla riserva del 40%, dovuta secondo Accordo del 5 agosto 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto) per la realizzazione di interventi e servizi in favore di persone con disabilità gravissima.

Tali interventi, ai fini del decreto, sono quelli rivolti a persone "in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio sanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica".

Il suindicato importo, nell'ambito del Programma attuativo regionale, viene, nello specifico, articolato come segue:

- € 5.500.000,00 per l'implementazione del servizio di assistenza domiciliare (diretta ed indiretta) integrata in favore dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), secondo le modalità di cui alla D.G.R. 233/12;
- € 4.000.000,00 per l'implementazione del servizio di assistenza domiciliare (diretta ed indiretta) integrata in favore dei soggetti in condizione di disabilità gravissima, secondo la definizione di cui al D.M. 7 maggio 2014, con le modalità di presa in carico e di erogazione del servizio, per la componente sociale, da parte dei distretti socio sanitari, già esplicitate nella D.G.R. 239/13 e, successivamente, dettagliate nella determinazione n.G11355/14;
- 2.522.000,00 per l'implementazione del servizio di assistenza domiciliare (diretta ed indiretta) integrata in favore dei soggetti affetti da Alzheimer e loro familiari, nella fasi avanzate di degenerazione della patologia, secondo le modalità definite nella D.G.R. 504/12 e nella determinazione dirigenziale n. B08785/12;

- b) € 18.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento complessivo per le persone totalmente e/o parzialmente non autosufficienti, secondo il modello

consolidato realizzato in attuazione della L.R. 38/96 e della Legge 328/2000 con le finalizzazioni specifiche di seguito riportate:

- € 10.500.000,00 per la linea di intervento dei Piani distrettuali per la non autosufficienza, di cui alla L.R. 20/2006;
- € 4.500.000,00 per la linea di intervento Alzheimer non contemplata nella finalizzazione sopra indicata nell'ambito della quota riservata alle disabilità gravissime e relativa alle altre azioni di sistema previste dalla D.G.R. 504/12 (servizi semiresidenziali, posti di sollievo, informazione ai familiari/formazione operatori, iniziative di auto mutuo aiuto);
- € 3.000.000,00 per la linea di intervento "Dopo di noi", assicurando la continuità di gestione dei servizi socio assistenziali delle strutture residenziali, di tipo familiare, presenti sul territorio in favore dei soggetti con handicap grave, ai sensi del D.M.470/01;

RIBADITO che le modalità prevalenti di attuazione degli interventi contemplati nel Programma in argomento, sono quelle consolidate ai sensi della L.R. 38/96 e della legge 328/00, cioè la rete territoriale dei distretti socio sanitari individuati come ambiti ottimali di gestione e/o degli ambiti sovradistrettuali;

RITENUTO comunque, opportuno, non precludere, attraverso successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, l'eventuale individuazione di modalità alternative, anche con carattere sperimentale, di attuazione degli interventi oggetto del finanziamento statale;

RITENUTO altresì importante prevedere che il presente Programma regionale, nella sua realizzazione, venga monitorato per valutare l'impatto sociale dell'intervento complessivo per la non autosufficienza in termini di efficacia e di rispondenza, anche in termini di ripartizione del finanziamento statale, alle aspettative assistenziali sul territorio;

RITENUTO per quanto sopra di prevedere la possibilità di apportare eventuali correttivi al Programma, senza alterarne l'impianto sostanziale, nonché effettuare variazioni nell'allocazione delle risorse in relazione all'esito del monitoraggio in itinere sull'adeguatezza e rispondenza degli interventi, previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce un preciso adempimento a cui la Regione deve ottemperare ai fini dell'erogazione dello stanziamento spettante dal riparto del Fondo per le non autosufficienze, anno 2014;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- a) di prendere atto dell'esito positivo della valutazione, espresso con nota prot.n. 41/0004874 del 23 settembre 2014, agli atti della competente struttura, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al Programma regionale attuativo del D.M. 7 maggio 2014 concernente il riparto del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2014 preventivamente rimesso, ai sensi dell'art. 5 del decreto, ai fini dell'erogazione dell'importo € 30.022.000,00, per la verifica sulla coerenza rispetto alle finalità generali richiamate all'art. 2 del decreto in argomento ed esplicitate nelle premesse;
- b) di recepire ed approvare il Programma di cui in premessa per quanto attiene la natura degli interventi, le modalità di attuazione degli stessi, le finalità e l'allocazione specifica delle risorse per ciascuna tipologia di intervento;
- c) di dare atto che le modalità prevalenti di attuazione degli interventi contemplati nel Programma regionale di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze, annualità 2014, di cui al D.M. 7 maggio 2014, sono quelle consolidate ai sensi della L.R. 38/96 e della legge 328/00 cioè la rete territoriale dei distretti socio sanitari individuati come ambiti ottimali di gestione e/o degli ambiti sovradistrettuali;
- d) di rimandare, a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, l'eventuale individuazione di modalità alternative, anche con carattere sperimentale, di attuazione degli interventi oggetto del finanziamento statale;
- e) di prevedere il monitoraggio del Programma regionale, di cui alla presente deliberazione, nella sua realizzazione al fine di valutare l'impatto sociale dell'intervento complessivo per la non autosufficienza in termini di efficacia e di rispondenza, anche in termini di ripartizione del finanziamento statale, alle aspettative assistenziali sul territorio;
- f) di consentire, in corso di attuazione del Programma regionale in argomento, eventuali ed opportuni correttivi allo stesso, senza alterarne l'impianto sostanziale, nonché di effettuare variazioni nell'allocazione delle risorse in relazione all'esito del monitoraggio in itinere sull'adeguatezza e rispondenza degli interventi, previa comunicazione ed autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- g) di dare seguito all'impegno assunto, ai fini dell'erogazione delle risorse assegnate con il D.M. 7 maggio 2014, dalla Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport con note prot. n. GR 10/05/445790/14 e GR 10/05/489541/14, agli atti della stessa, rimettendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento che recepisce ed approva il menzionato Programma attuativo regionale.

Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del Programma di cui al presente atto.

La presente deliberazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.